

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL' INVESTIMENTO 17 DELLA
MISSIONE 7 "STRUMENTO FINANZIARIO PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR, in persona del Direttore Generale dell'Ufficio IV, dott. Pietro Antonio Gallo, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri in Largo Chigi n. 19, cap 00187 Roma;

E

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, società per azioni, con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, cap 00197, avente codice fiscale e partita IVA n. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Vinicio Mosé Vigilante (di seguito, "**GSE**");

CASSA DEPOSITI E PRESTITI, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, cap 00185, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, p. iva 07756511007, rappresentata dal Direttore Business, dott. Andrea Nuzzi (di seguito, "**CDP**");

SACE S.p.A., società per azioni, con sede in Roma, Piazza Poli, 37 /42, cap 00187, codice fiscale e p. iva 05804521002, rappresentata dal Chief Legal Officer, avv. Rodolfo Mancini (di seguito, "**SACE**")

(ciascuna, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti").

VISTI

1. la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
2. la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
3. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
4. la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
5. il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
6. il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 2, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR";

7. il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare:
 - l’articolo 4, comma 1, che, al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, modifica l’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente la “Struttura di missione PNRR”, introducendo la quinta direzione;
 - l’articolo 4, comma 1, lett. b), secondo il quale “(...) alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all’unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all’unità di missione (...) e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
8. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2024, che modifica il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, concernente l’istituzione della Struttura di missione denominata “Struttura di missione PNRR”;
9. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 14 agosto 2024 al n. 2286, con il quale il dott. Pietro Antonio Gallo è stato nominato Direttore generale dell’Ufficio IV della Struttura di missione PNRR;
10. la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito la “Legge di Bilancio 2025”), e in particolare l’articolo 1, commi da 513 a 519 adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all’Investimento 17 – Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR;
11. il decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione del 09 aprile 2025, pubblicato il 22 maggio 2025 adottato, ai sensi del comma 513, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito il “Decreto Attuativo”).

PREMESSO CHE

1. il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito “Regolamento 2021/241”) ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rappresenta il più importante strumento del Next Generation EU per sostenere gli Stati membri dell’Unione europea nell’affrontare l’impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, garantendo, nel contempo, le transizioni verde e digitale delle economie e delle società dei Paesi europei;
2. con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito il “PNRR”), all’interno del quale sono indicati, in relazione a ciascun investimento e riforma in esso

previsti, precisi milestone e target cadenzati temporalmente, al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle relative risorse. Il 21 dicembre 2021, con Operational Arrangements (OA) - Ref Ares (2021) 7947180, la Commissione europea e l'Italia hanno poi stabilito meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento dei suddetti milestone e target;

3. il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (di seguito "D.L. n. 121/2021"), al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, prevede, all'articolo 10, comma 7-*quinquies*, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi direttamente di CDP e, per il suo tramite, di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Tali attività sono regolate in conformità all'accordo quadro stipulato tra CDP e MEF, nel 2021, poi sostituito da un nuovo accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2024, recante la disciplina delle attività di supporto e assistenza e la metodologia di rimborso dei relativi costi;
4. il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 prevede disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
5. con riferimento a Missione 7 Investimento 17 del PNRR:
 - il PNRR, nell'ambito della Missione 7 (REPowerEU) Investimento 17 ("*Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)*"), di titolarità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede uno strumento finanziario per il contrasto della povertà energetica, volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30 per cento (*Council Implementing Decision* del 12 novembre 2024);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le Parti e disciplina i termini della collaborazione fra le stesse, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e del quadro normativo di riferimento, per lo svolgimento dei compiti e degli obblighi definiti dal Decreto Attuativo, per l'attuazione della Misura.
2. Le Parti, nell'interesse comune, si impegnano a svolgere le attività finalizzate all'attuazione dello strumento finanziario volto a incentivare gli investimenti privati, a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30 per cento, al fine di contrastare la povertà energetica.

Articolo 2

(Compiti e impegni in capo alla Struttura di missione PNRR)

1. Con la presente Convenzione la Struttura di missione PNRR si impegna a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa euro unitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge del 31/05/2021 n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto n. 80 del 2021 e dai successivi provvedimenti attuativi e integrativi, incluse le circolari emanate dalla RGS MEF;
 - b. effettuare il trasferimento delle risorse su appositi conti del GSE e di CDP, come stabilito nell'articolo 3 della presente Convenzione, per l'attuazione dello strumento finanziario;
 - c. vigilare e cooperare affinché le attività realizzate dal GSE e da CDP siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - d. assicurare l'adozione di misure adeguate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - e. assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento ed effettuare un'attività di vigilanza costante sulle attività del GSE e di CDP, anche tramite accesso al portale informatico di gestione della Misura.

Articolo 3

(Gestione e trasferimento delle risorse)

1. Con la presente Convenzione, la Struttura di missione PNRR, in attuazione della milestone M7 – 48 prevista dal *Council Implementing Decision* del 12 novembre 2024 e fermo il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della Legge di Bilancio 2025, si impegna a disporre entro i termini previsti dal CID, il trasferimento delle risorse assegnate alla Misura.
2. Le risorse di cui al comma precedente includono le somme che saranno trattenute a titolo di corrispettivo dal GSE e da CDP, definite dal successivo articolo 15.
3. In particolare, la Struttura di missione PNRR dispone il trasferimento di risorse pari a:
 - a) euro 1.331 milioni su conto corrente bancario dedicato del GSE, per la gestione della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di sovvenzione (quota sovvenzione), idoneo a consentire al GSE di effettuare una rendicontazione in grado di distinguere le risorse oggetto del sostegno finanziario dalle somme previste a titolo di corrispettivo;
 - b) euro 50 milioni (di seguito, "Dotazione CDP") su conto corrente bancario dedicato intestato a CDP e aperto presso una banca commerciale, per la gestione, per il tramite delle Banche che intendono fornire finanziamenti nell'ambito della Misura, anche eventualmente a valere sulla Dotazione CDP, della componente dello strumento finanziario erogabile da queste ultime in forma di finanziamento a condizioni di mercato (quota finanziamento). Il conto corrente dedicato è idoneo a consentire a CDP di effettuare una rendicontazione in grado di distinguere le risorse oggetto del sostegno finanziario dalle somme previste a titolo di corrispettivo.
4. Resta fermo l'obbligo di reinvestire eventuali entrate derivanti dall'impiego delle risorse di cui al precedente comma conformemente alla finalità dello strumento finanziario, salvo che non siano utilizzate per il rimborso di prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Articolo 4

(Indipendenza del processo decisionale dello strumento finanziario)

1. I progetti, agevolabili tramite lo strumento finanziario previsto dalla Misura, riguardano gli immobili di edilizia residenziale pubblica di intera titolarità degli enti pubblici territoriali o di loro enti strumentali.
2. Il valore complessivo dei progetti di cui al comma che precede, calcolato in relazione alle spese ammissibili di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, è compreso tra 10 milioni e 30 milioni di euro, riferito a uno o più immobili di edilizia residenziale pubblica.
3. Gli enti di cui al comma 1, in qualità di stazioni appaltanti, individuano i destinatari del sostegno finanziario per la realizzazione dei progetti, con l'affidamento di contratti "sopra soglia" europea a seguito di una procedura a evidenza pubblica, ai sensi dei Titoli II e IV, Parte II del Libro IV del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e successive modificazioni.
4. I progetti di investimento, selezionati tramite le procedure di affidamento a evidenza pubblica di cui al comma precedente e sulla base di criteri premiali per gli interventi con maggiore ritorno in termini di efficienza energetica, garantiscono la sostenibilità economica.
5. I destinatari del sostegno finanziario associati a progetti specifici hanno l'obbligo di fornire giustificazioni del campo d'intervento selezionato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo climatico.

Articolo 5

(Compiti e impegni in capo al GSE)

1. Il GSE, in qualità di Soggetto attuatore della Misura, svolge le attività di supporto tecnico-operativo in favore della Struttura di missione PNRR indicate nel comma che segue e nell'Allegato A della presente Convenzione, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.
2. Il GSE fornisce le seguenti prestazioni e/o svolge le seguenti attività:
 - a) attività di animazione territoriale per il tramite della Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale (FEDERCASA);
 - b) predisposizione di un kit documentale per assistere, durante la fase preparatoria alla procedura di gara, gli enti pubblici territoriali o loro enti strumentali titolari di edifici residenziali pubblici;
 - c) sviluppo e implementazione del portale informatico per l'acquisizione delle richieste di valutazione preliminare presentate dagli enti pubblici territoriali ovvero dai loro enti strumentali titolari di immobili di edilizia residenziale pubblica, delle istanze di accesso ai benefici da parte delle ESCo e di tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per la valutazione delle stesse, nonché per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti;
 - d) previsione, nell'ambito del portale informatico, di sistemi di interfaccia atti a trasferire al sistema ReGiS i dati e le informazioni necessarie per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo della Misura, in relazione alle componenti dello strumento finanziario sotto forma di sovvenzione e di finanziamento. Il portale informatico dovrà prevedere un accesso riservato alla Struttura di missione PNRR, al fine della consultazione dei dati e della verifica dell'avanzamento attuativo dei progetti;
 - e) definizione delle Regole Operative per la presentazione delle istanze di valutazione preliminare da parte degli enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali titolari di immobili di edilizia residenziale pubblica e per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio da parte delle ESCo che possiedano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Attuativo;
 - f) valutazione dei progetti di investimento e in particolare:

- f1) svolgimento delle istruttorie tecniche relative alle richieste di valutazione preliminari presentate dagli enti pubblici territoriali o dai loro enti strumentali titolari di edifici residenziali pubblici;
- f2) verifica della documentazione presentata dalle ESCo, risultate aggiudicatarie a valle delle procedure di evidenza pubblica effettuate dagli enti pubblici territoriali titolari e/o gestori degli immobili di edilizia residenziale pubblica e, in particolare, di:
- i. scheda recante l'indicazione delle informazioni e dei principali dati relativi alla ESCo, ivi compresi quelli relativi al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Attuativo, redatta in conformità al modello reso disponibile sul portale dedicato;
 - ii. scheda illustrativa del contenuto del progetto di investimento proposto, redatta in conformità al modello reso disponibile sul portale dedicato;
 - iii. piano progettuale degli interventi di cui all'Allegato 1 del Decreto Attuativo, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico – economica, ove già disponibile al momento della presentazione del progetto di investimento, ovvero del documento di indirizzo della progettazione di cui all'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
 - iv. atto recante entità e tipologia del sostegno finanziario richiesto in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1 del Decreto Attuativo, con la specifica indicazione delle somme richieste sotto forma di sovvenzione e di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP ovvero su risorse proprie della ESCo o reperite ricorrendo ad altre fonti di finanziamento e dell'eventuale importo del finanziamento per cui si è richiesta o si richiederà la garanzia SACE;
 - v. presenza della valutazione di merito creditizio rilasciata da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 per tutti i progetti di investimento che ricorrono a finanziamenti;
 - vi. dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione che gli interventi indicati nell'Allegato 1 del Decreto Attuativo e previsti nel progetto di investimento consentono, tenuto conto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 3 del Decreto Attuativo, il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o dei singoli edifici interessati dagli interventi medesimi non inferiore al 30 per cento e che detti interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. L'asseverazione è corredata dall'attestato di prestazione energetica (APE) convenzionale *ante* e *post operam* di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e ai punti 12.1, 12.2 e 12.3 dell'Allegato A al medesimo decreto, relativo all'edificio ovvero ai singoli edifici interessati dagli interventi previsti nel progetto di investimento;
 - vii. dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione della congruità, intesa come rispetto dei criteri e dei parametri previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del Decreto Attuativo, dei costi indicati nel progetto di investimento e in relazione ai quali si richiede il sostegno finanziario;
 - viii. dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione dell'ultimazione dei citati interventi, in conformità al progetto di investimento presentato, corredata, altresì, dall'attestato di prestazione energetica (APE) *post operam* di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, nonché dagli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativa alle singole unità immobiliari dell'edificio interessato dagli interventi depositati presso il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici istituito presso la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente;

- f3) attribuzione della priorità a progetti aventi a oggetto edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Attuativo;
- g) verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della fruizione del sostegno finanziario e della permanenza degli stessi in caso di variazioni oggettive e soggettive di cui all'articolo 11 del Decreto Attuativo, nonché della sussistenza dell'analisi di merito creditizio;
- h) verifica, per ciascuna tipologia di intervento agevolabile, dell'importo del sostegno finanziario concedibile, il quale non deve superare quello risultante dall'applicazione dei parametri previsti dall'Allegato 2 del Decreto Attuativo;
- i) riconoscimento del sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione, in ragione dell'avanzamento degli interventi ammessi all'agevolazione, secondo le seguenti modalità:
 - i. possibile erogazione di un acconto di ammontare fino al 30 per cento della quota di sovvenzione dietro la corresponsione di una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo almeno pari all'ammontare dell'acconto;
 - ii. successive erogazioni a SAL. Il numero e le modalità dei SAL sono definiti dal GSE all'interno delle Regole Operative pubblicate sul portale dedicato.
- j) trasmissione, a mezzo PEC, alle Banche Convenzionate dell'atto di concessione dell'agevolazione in favore della ESCo di volta in volta selezionata e del relativo atto d'obbligo sottoscritto da quest'ultima, ai fini della stipula del relativo contratto di finanziamento. Qualora il contratto di finanziamento preveda l'utilizzo della Dotazione CDP, l'atto di concessione indicherà anche la quota di finanziamento e, congiuntamente al relativo atto d'obbligo, sarà trasmesso anche a CDP;
- k) trasmissione, a mezzo PEC, a SACE dell'elenco delle ESCo che hanno richiesto la Misura e che intendono beneficiare della garanzia SACE e dei provvedimenti di ammissione all'agevolazione adottati in relazione ai progetti di investimento presentati dalle ESCo;
- l) erogazione delle sovvenzioni per il valore del 65 per cento del singolo intervento, fino alla totale assegnazione delle risorse disponibili e invio, anche a CDP e alla relativa Banca Convenzionata, laddove presente un finanziamento a valere sulla Dotazione CDP, della comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta - rappresentato in chiari termini di positività o negatività con riferimento ad entrambe le componenti del sostegno finanziario - sulla richiesta di anticipazione, dei SAL intermedi e del saldo finale che il GSE trasmetterà alla ESCo (la "Comunicazione Esito Istruttoria"). Ove presente un finanziamento non a valere sulla Dotazione CDP, la Comunicazione Esito Istruttoria dovrà essere comunque inviata alla relativa Banca Convenzionata;
- m) attivazione di strumenti di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari (es. apertura e gestione di conto corrente dedicato);
- n) monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività previste dalla Misura in conformità all'articolo 22 del Regolamento 2021/241, in relazione alle componenti dello strumento finanziario in forma di sovvenzione e di finanziamento, così come definito all'interno delle Regole Operative;
- o) monitoraggio dell'andamento della Misura, tramite la predisposizione di contatori e la creazione di appositi software;
- p) verifica dell'effettivo efficientamento energetico degli edifici in misura non inferiore al 30 per cento, attraverso l'applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 9 e conseguenti

attività di recupero dell'importo percepito dai soggetti beneficiari a titolo di sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzione e di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP, salvo quanto previsto dall'articolo 11 della presente Convenzione;

- q) revoca del sostegno finanziario nei casi previsti dall'articolo 13 del Decreto Attuativo, nonché conseguente recupero dell'importo percepito dalle ESCo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, previa informativa a CDP sulle eventuali somme recuperate a valere sulla Dotazione CDP, fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della presente Convenzione;
 - r) redazione di una relazione semestrale, da inviare a mezzo PEC alla Struttura di missione PNRR, finalizzata al monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi recante aggiornamenti relativi alle richieste di valutazioni preliminari, alle richieste di ammissione alla sovvenzione, alla gestione dell'erogazione delle sovvenzioni, nonché alla gestione dei SAL intermedi e dei saldi ed eventuali revoche;
 - s) gestione, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, degli adempimenti connessi alla normativa relativa al Codice Unico di Progetto di cui all'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché all'art. 5 del D.P.C.M. 15 settembre 2021.
- 3. Il GSE rispetta tutte le disposizioni previste dalla normativa euro unitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.
 - 4. Il GSE si impegna a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Struttura di missione PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.
 - 5. Il GSE si impegna ad effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente ad apposito piano di audit da adottare entro 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione. Tali audit devono verificare che: 1) i sistemi di controllo siano efficaci, anche per l'individuazione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; 2) il rispetto del principio DNSH e dei requisiti relativi alla marcatura climatica conformemente all'allegato VI del regolamento RRF; e 3) l'osservanza del divieto di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit devono verificare inoltre la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni della presente Convenzione.
 - 6. Il GSE si impegna garantire, durante l'attuazione della Misura, il rispetto delle indicazioni in relazione ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e s.m.i., della Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e la successiva Comunicazione della Commissione (UE) in GU C/2023/111, nonché della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e agli altri principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. *tagging*).

Articolo 6

(Interventi ammissibili)

1. Il GSE può ammettere solo investimenti di efficientamento energetico degli edifici che rientrano nel perimetro dello strumento, con l'obiettivo di ridurre i consumi di una soglia non inferiore al 30 per cento, nel rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*" dettagliato all'articolo seguente.
2. Gli interventi di efficientamento energetico ammissibili al sostegno finanziario sono i seguenti:
 - a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
 - b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
 - c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
 - d) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
 - e) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
 - f) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio, nelle relative pertinenze, o in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario sottese alla medesima cabina primaria a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
 - g) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche ovvero a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
 - h) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomasse, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
 - i) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore;
 - j) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e tele-raffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
 - k) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
 - l) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
3. Per gli interventi di cui alle lettere g), h), i) non presenti o modificati rispetto a quanto riportato nell'allegato I del DM Attuativo nell'allegato D al presente atto sono definite la metodologia di calcolo e i relativi requisiti minimi ad integrazione di quanto già definito negli allegati II e III

del DM Attuativo.

Articolo 7

(Principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali)

1. Il GSE può ammettere solo investimenti che rispettano il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, in combinato disposto con la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo, a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, come aggiornati con la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111.
2. A tal fine, sono escluse dall’ammissibilità all’agevolazione gli investimenti destinati:
 - i) ad attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
 - ii) ad attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii) ad attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
3. Fanno eccezione alle suddette esclusioni:
 - a. attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), come aggiornati con la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111;
 - b. attività e attivi di cui al precedente comma, punto ii), per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili;
 - c. attività beneficiarie del sostegno che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, in presenza di motivazione. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
 - d. azioni previste dalla presente Misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e negli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente Misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto;
 - e. azioni previste dalla presente Misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente Misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Articolo 8

(Costi ammissibili)

1. Concorrono alla determinazione delle spese ammissibili secondo le modalità riportate nell’Allegato II del Decreto Attuativo, quelle di seguito elencate:

- a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia *solar cooling*, alla climatizzazione estiva:
 - i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
 - ii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
- b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
 - i. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
 - ii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
- c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie:
 - i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
 - i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
 - ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
 - iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
- e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
 - i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
 - ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
 - iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
- f) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
 - i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti;
 - ii. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
 - iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;

- g) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
 - i. fornitura e messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti;
 - ii. adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
 - h) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi;
 - i) le spese accessorie come Direzione lavori e Responsabile dei lavori;
 - j) per enti pubblici territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari di immobili di edilizia residenziale pubblica, in qualità di beneficiari degli interventi di efficientamento, l'IVA è considerata un costo ammissibile qualora non sia detraibile, completamente o parzialmente.
2. Il sostegno finanziario fornito tramite la quota finanziamento della Misura non può coprire gli stessi costi sostenuti dalla quota sovvenzione.

Articolo 9

(Criteri di verifica dell'efficientamento energetico degli edifici)

1. Il GSE, al fine di assicurare l'effettivo efficientamento energetico degli edifici destinatari degli interventi, verifica la sussistenza della dichiarazione rilasciata, a conclusione degli interventi ammessi al sostegno finanziario, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione dell'ultimazione dei citati interventi, in conformità al progetto di investimento presentato, corredata dall'attestazione di prestazione energetica (APE) *post operam* che attesti l'avvenuto efficientamento energetico dell'edificio.
2. Il GSE verifica, altresì, la sussistenza dell'attestazione di prestazione energetica *post operam* di ogni singola unità abitativa.

Articolo 10

(Compiti in capo a CDP e caratteristiche dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP)

1. CDP, in qualità di partner finanziario della Misura, fornisce le seguenti prestazioni e/o svolge le seguenti attività relative alla gestione della Dotazione CDP:
 - a) predisposizione di un atto convenzionale che attribuisce alle Banche Convenzionate, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - i. effettuare l'analisi del merito creditizio delle ESCo da trasmettere al GSE come previsto dal precedente articolo 5, comma 2, lettera g);
 - ii. erogare alle ESCo finanziamenti - a seconda dei casi e a propria discrezione mediante l'utilizzo della Dotazione CDP ovvero di provvista finanziaria propria o comunque derivante da altra fonte - applicando termini e condizioni (contrattuali e finanziari) di mercato; in caso di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP previa ricezione della Comunicazione Esito Istruttoria dal GSE ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, lettera l). I finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP saranno erogati in ragione dell'avanzamento degli interventi ammessi all'agevolazione, secondo le seguenti modalità: (i) eventuale acconto di ammontare fino al 30 per cento dietro la corresponsione di una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo almeno pari all'ammontare dell'acconto, (ii) successive erogazioni a SAL, secondo le modalità definite all'interno delle Regole Operative predisposte dal GSE;

- iii. attivare, in caso di mancato rimborso da parte delle ESCo dei finanziamenti ricevuti a valere sulla Dotazione CDP, le azioni preliminari idonee al recupero delle somme dovute, ivi compresa la trasmissione di solleciti di pagamento e lettere di messa in mora, nonché ove ritenuto opportuno o in caso di impedimenti normativi che ostacolino il riconoscimento della titolarità dell'azione da parte del GSE, anche l'avvio delle azioni necessarie ed efficaci al recupero del credito, nei termini stabiliti nell'atto convenzionale.
- b) mettere a disposizione delle Banche Convenzionate le risorse della Dotazione CDP - previa ricezione della Comunicazione Esito Istruttoria trasmessa dal GSE ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, lettera l) - necessarie per l'erogazione dei finanziamenti alle ESCo che ne abbiano fatto richiesta;
 - c) redazione di una relazione semestrale, da inviare a mezzo PEC alla Struttura di missione PNRR, finalizzata al monitoraggio dello stato di avanzamento relativo ai finanziamenti e alle movimentazioni della Dotazione CDP.
- 2. La durata dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP non può essere superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma di investimento e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Il rimborso del finanziamento a valere sulla Dotazione CDP avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Dalla data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente successiva decorre un periodo di preammortamento tecnico, aggiuntivo rispetto al periodo di preammortamento. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del finanziamento.
- 3. L'atto convenzionale, di cui al precedente comma 1, lettera a), disciplina le ulteriori caratteristiche dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP, le modalità di gestione degli stessi nel rispetto della normativa applicabile, anche in relazione agli adempimenti di natura regolamentare in materia di antiriciclaggio, agli obblighi di trasparenza e agli obblighi in materia di legge sull'usura in capo alle Banche Convenzionate.
- 4. Per lo svolgimento delle attività assegnate, in relazione all'utilizzo della Dotazione CDP, le Banche Convenzionate hanno diritto a un corrispettivo da parte delle ESCo beneficiarie del finanziamento in relazione alle attività di istruttoria, di strutturazione e di gestione del finanziamento in oggetto, che, in ogni caso, sarà determinato sulla base di parametri e condizioni di mercato. Resta pertanto inteso che le Banche Convenzionate non tratteranno alcuna porzione del capitale e/o degli interessi oggetto di rimborso in relazione ai finanziamenti erogati a valere sulla Dotazione CDP.
- 5. CDP rispetta tutte le disposizioni previste dalla normativa euro unitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.
- 6. CDP garantisce la conservazione della documentazione inerente la propria attività in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 – e che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Struttura di missione PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018".

Articolo 11

(Periodo di erogazione, modalità e termini di revoca, restituzione delle risorse e mancata assegnazione della Dotazione CDP)

1. Le procedure di selezione delle ESCo e la relativa assegnazione delle risorse previste dalla Misura devono essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2026.
2. La revoca del sostegno finanziario prevista nelle ipotesi di cui all'articolo 13 del Decreto Attuativo comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione, con l'obbligo per l'ESCo di restituire quanto ricevuto al GSE e/o alle Banche Convenzionate che utilizzano la Dotazione CDP (le quali a loro volta restituiscono a CDP), secondo le rispettive quote di competenza, con la maggiorazione di ogni interesse dovuto, fermo l'eventuale risarcimento del maggior danno arrecato. Nell'ipotesi in cui le ESCo restituiscano direttamente al GSE somme ricevute in relazione ai finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP, il GSE ne dà tempestivamente comunicazione a CDP.
3. Tutte le somme recuperate ai sensi dei commi precedenti, nonché le somme non assegnate entro il termine di cui al comma 1 - al netto dell'eventuale costo ragionevolmente sostenuto dalle Banche Convenzionate per il recupero delle somme connesse alla Dotazione CDP, come meglio disciplinato nell'atto convenzionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del Decreto Attuativo.

Articolo 12

(Analisi del merito creditizio)

1. L'analisi del merito creditizio delle ESCo che richiedono un finanziamento (anche a valere sulla Dotazione CDP) viene effettuata dalle banche adottando gli stessi sistemi di controllo dei rischi che sono tenute ad applicare nell'attività creditizia da esse esercitata in proprio. Le Banche Convenzionate hanno, dunque, il compito di verificare - sulla base dei propri modelli interni di valutazione del merito di credito - la capacità potenziale di restituzione del citato finanziamento erogato applicando termini e condizioni (contrattuali e finanziari) di mercato.
2. Nell'ipotesi in cui l'apertura del portale da parte del GSE sia antecedente rispetto al convenzionamento delle banche, la ESCo ha la facoltà di integrare la documentazione corredata al progetto di investimento con l'attestazione di merito di credito entro un termine massimo di 30 giorni, che decorre dalla data di adesione all'atto convenzionale della prima Banca Convenzionata, restando inteso che l'accesso alla Dotazione CDP avverrà nei limiti della stessa, come decurtata delle spese sostenute da CDP per la gestione della Dotazione CDP, calcolate secondo le modalità previste dall'articolo 15 della presente Convenzione.

Articolo 13

(Compiti in capo a SACE)

1. SACE, in qualità di partner finanziario della Misura, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle ESCo e di supportare la mitigazione dei rischi finanziari connessi ai progetti, svolge attività di erogazione di garanzie, per la parte dell'intervento non sovvenzionata, a fronte dei prestiti contratti dalle ESCo con le banche, ad esclusione dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP.
2. In particolare, SACE, previo svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica creditizia per ciascuna operazione da parte delle banche e/o di SACE, può rilasciare le garanzie di cui all'articolo 64 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (il "Decreto Semplificazioni"), in relazione a tali finanziamenti, purché erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, sia tramite convenzionamento diretto che tramite

singole garanzie fuori convenzione.

3. Le garanzie sono rilasciate a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea per una percentuale massima di copertura dell'80 per cento, salvo specifiche deroghe previste dalla legge. L'attività istruttoria e le procedure per il rilascio delle garanzie da parte di SACE sono regolate dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2020 tra SACE e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del Decreto Semplificazioni.
4. SACE, sulla base dell'elenco delle ESCo trasmesso dal GSE ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera k) della presente Convenzione, informa il GSE sulle garanzie emesse relativamente a tali ESCo.
5. SACE rispetta tutte le disposizioni previste dalla normativa eurolunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.

Articolo 14

(Comitato di Coordinamento)

1. Si prevede l'istituzione del Comitato di Coordinamento, composto da n. 1 rappresentante di GSE, n. 1 rappresentante di CDP, n. 1 rappresentante di SACE, il quale monitora l'impiego delle risorse e supervisiona l'andamento dello strumento finanziario riferendo semestralmente via PEC alla Struttura di missione PNRR.
2. Il Comitato di Coordinamento si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura di missione PNRR in merito a eventuali anomalie e/o interruzioni nello svolgimento delle attività previste dalla medesima Convenzione e alle relative motivazioni.
3. La partecipazione alle attività del Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 15

(Corrispettivi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 516 della Legge di Bilancio, gli oneri dei corrispettivi saranno posti a carico delle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Attuativo, rispettivamente al GSE e a CDP.
Di conseguenza: (i) GSE non tratterrà alcuna porzione del capitale oggetto di rimborso in caso di revoca della sovvenzione; (ii) CDP non tratterrà alcuna porzione del capitale oggetto di rimborso e/o degli interessi corrisposti e/o dei recuperi sui finanziamenti oggetto di revoca; e (iii) tali somme saranno interamente versate al bilancio dello Stato.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione il GSE e CDP hanno diritto ai corrispettivi di cui ai commi successivi, nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse complessive destinate all'attuazione dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 68, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al Decreto Attuativo e alla presente Convenzione, il GSE ha diritto a un corrispettivo pari a 0,8% (oltre IVA ove dovuta) della quota di sovvenzione erogabile, comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute e rendicontate o dei costi esposti maturati in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, conformemente a quanto rappresentato nell'Allegato B.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al Decreto Attuativo e alla presente Convenzione, CDP ha diritto a un corrispettivo, a titolo di commissione per la gestione della Dotazione CDP, conforme a parametri di mercato fino allo 0,6% della Dotazione CDP (oltre IVA ove dovuta) per la realizzazione degli interventi, comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte e rendicontate, conformemente a quanto rappresentato e secondo le modalità definite nell'Allegato C.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al Decreto Attuativo e alla presente Convenzione, SACE non richiederà commissioni aggiuntive rispetto a quelle previste per l'operatività a mercato di cui all'articolo 64 del Decreto Semplificazioni.

Articolo 16

(Durata della Convenzione, proroghe e modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e scade al completamento fisico e finanziario della Misura, comprensivo delle attività post-erogazione connesse alle revoche e ai recuperi coattivi eventualmente necessari.
2. La Struttura di missione PNRR si riserva la facoltà di concordare per iscritto con le altre Parti, tramite apposito atto integrativo alla presente Convenzione, gli adattamenti e le modifiche necessarie, comunque nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 23.

Articolo 17

(Proprietà intellettuale)

1. Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente connessi alle attività della presente Convenzione, sono di proprietà della Struttura di missione PNRR.
2. Il GSE, CDP e SACE, previa autorizzazione della Struttura di missione PNRR, potranno utilizzare i risultati di cui al comma precedente.

Articolo 18

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a essa, in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, per la durata della Convenzione stessa, fatto salvo il caso in cui tale divulgazione sia richiesta dalla legge e/o da altra autorità competente o sia rivolta al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri Ministeri o altro ente governativo coinvolto nell'ambito delle operatività di ciascuna Parte.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza sussistono fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio e cesseranno in ogni caso al termine della presente Convenzione.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (di seguito, "GDPR").

Articolo 19

(Tutela contro azioni di terzi)

1. Le Parti si obbligano a rispettare e osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e ad attenersi ai vigenti rispettivi codici di comportamento e di prevenzione della corruzione.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile, senza vincoli di solidarietà, per casi di danni arrecati anche a terzi per inadempimento alle obbligazioni assunte da ciascuna di esse ai sensi della presente

Convenzione.

Articolo 20

(Inadempimenti e risoluzione)

1. Le Parti possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento grave entro 30 giorni dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
2. Decorso il termine sopra indicato, la risoluzione della Convenzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

Articolo 21

(Diritto di recesso)

1. La Struttura di missione PNRR può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di GSE, CDP e SACE qualora, nello svolgimento delle attività, intervengano fatti o disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o in caso di violazione degli impegni assunti da GSE, CDP e SACE con la sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei casi di cui al comma 1, è riconosciuto al GSE e a CDP il rimborso delle spese per le attività effettivamente svolte, in relazione alla presente Convenzione, sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, assumendo a riferimento i costi effettivamente sostenuti in conseguenza del recesso contrattuale.

Articolo 22

(Forza maggiore)

1. Le Parti non sono responsabili della mancata esecuzione di attività, parziale o totale, imputabile a cause di forza maggiore.
2. Le Parti interessate da eventi che integrano cause di forza maggiore, oltre a comunicarlo tempestivamente alle altre Parti, sono tenute a svolgere quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Articolo 23

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, di devolvere la lite al Foro di Roma.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 24

(Comunicazioni)

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per Struttura di missione PNRR:
alla c.a. dott.ssa Lucia Barela

PEC: strutturadimissionepnrr@pec.governo.it

- per GSE:

alla c.a. dell'ing. Gianenrico Mezzetti

PEC: gsespa@pec.gse.it

- per CDP:

alla c.a. del dott. Giovanni Martuscelli

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

- per SACE:

alla c.a. della dott.ssa Lorenza Vitali

PEC: legalesace@pec.it

Articolo 25

(Codice Etico, codici di comportamento, Modello 231 e Anticorruzione)

1. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione - ove presenti - del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e delle policy anticorruzione di ciascuna delle altre Parti, messe a disposizione o disponibili sui rispettivi siti internet e di conoscerne integralmente il contenuto.
2. Ciascuna Parte si obbliga, inoltre, nei confronti delle altre Parti a non porre in essere alcun comportamento diretto a indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nei documenti citati ai punti precedenti da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna Parte o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni.

Articolo 26

(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento a ogni singola clausola.
2. La presente Convenzione è sottoposta a registrazione presso i competenti organi di controllo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme euro unitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale e, ove applicabile, alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato e di appalti pubblici di forniture, servizi e di contratti.
4. Il presente atto si compone di 26 articoli e di n. 5 Allegati ed è, unitamente a questi, sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD, in via telematica.

Roma, 26 giugno 2025

Per Struttura di Missione
PNRR

Per Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.A.

Per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP
S.p.A.

Per SACE S.p.A.
